

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifiche alle proposte di regolamenti (CEE) del Consiglio:

- I. relativo alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia
- II. relativo ad un sistema di tariffe di riferimento nel settore dei trasporti di merci su strada tra gli Stati membri
- III. relativo ad un sistema di tariffe di riferimento nel settore dei trasporti di merci per via fluviale tra gli Stati membri

(Presentate dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma del trattato CEE)

I

Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia ⁽¹⁾

Il terzo considerando è così formulato:

«considerando che questo obiettivo deve essere conseguito per tappe, partendo dalla situazione attuale e in primo luogo nel settore dei trasporti internazionali di merci; considerando che in questa fase, l'armonizzazione dei fattori dei costi sul piano sociale, tecnico e fiscale dovrà compiere nuovi progressi, e che in una seconda fase, l'obiettivo del presente regolamento sarà esteso ai trasporti interni degli Stati membri tenuto conto dei progressi attuati in materia di armonizzazione».

Il quinto considerando è così formulato:

«considerando che di conseguenza le aziende ferroviarie sono tenute a realizzare il pareggio tra le entrate e gli oneri delle prestazioni corrispondenti;

che quest'obbligo non esclude tuttavia la perequazione delle entrate all'interno del settore dei trasporti internazionali ed a medio termine».

L'ottavo considerando è così formulato:

«considerando che l'insieme delle misure previste dovrà contribuire, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 20 maggio 1975, al risanamento delle ferrovie in un settore d'attività in cui le prospettive di crescita continua dei trasporti europei a grande distanza esigono l'attuazione di questo obiettivo al più presto possibile».

Il nono considerando è così modificato:

«considerando che la fissazione di tariffe dirette per i trasporti di merci tra gli Stati membri potrà, da un lato, rafforzare la posizione concorrenziale delle ferrovie e, dall'altro, accrescere l'interesse della clientela verso i servizi ferroviari;

⁽¹⁾ GU n. C 1 del 5. 1. 1976, pag. 37.

che le tariffe dirette contribuiscono inoltre a ridurre l'importanza economica delle frontiere nazionali e quindi a migliorare gli scambi tra gli Stati membri, il che costituisce uno degli obiettivi dei trattati che istituiscono le Comunità europee».

All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Per quanto riguarda i trasporti di merci tra gli Stati membri, le aziende ferroviarie stabiliscono un sistema di tariffe dirette di riferimento allorché questa misura è giustificata dalle esigenze del

mercato e dagli interessi propri delle aziende ferroviarie».

All'articolo 4, il testo del paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«Le tariffe dirette sono stabilite sia sotto forma di tariffe di portata generale, sia sotto forma di tariffe speciali. Esse dovrebbero essere abbastanza differenziate per tener conto delle particolarità delle varie prestazioni di trasporto e per promuovere una formazione dei prezzi dei singoli trasporti che non si allontani troppo dalle tariffe di riferimento».

II

Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di tariffe di riferimento nel settore dei trasporti di merci su strada tra gli Stati membri ⁽¹⁾

All'articolo 3, paragrafo 2, il testo è così modificato:

«Le tariffe di riferimento sono stabilite sia sotto forma di tariffe di portata generale, sia sotto forma di tariffe speciali. Esse dovrebbero essere abbastanza differenziate per tener conto delle particolarità delle varie prestazioni di trasporto e per promuovere una formazione dei prezzi dei singoli trasporti che non si allontani troppo dalle tariffe di riferimento».

All'articolo 8, viene aggiunto un paragrafo 2 così formulato:

«Di propria iniziativa, la Commissione può assegnare alle organizzazioni interessate un termine per la conclusione dei negoziati; se allo scadere di tale termine i negoziati non sono conclusi, la Commissione avvia d'ufficio la procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo».

⁽¹⁾ GU n. C 1 del 5. 1. 1976, pag. 40.

III

Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di tariffe di riferimento nel settore dei trasporti di merci per via fluviale tra gli Stati membri ⁽¹⁾

Il decimo considerando è così formulato:

«considerando che, qualora i negoziati nella navigazione fluviale concernenti la fissazione delle tariffe o la consultazione degli ambienti socio-economici interessati incontrino difficoltà, una procedura d'arbitrato di diritto pubblico che faccia appello alla Commissione dovrebbe condurre a soluzioni conformi agli interessi di tutte le parti interessate».

⁽¹⁾ GU n. C 54 dell'8. 3. 1976.

All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni professionali delle imprese di trasporti fluviali degli Stati membri interessati fissano congiuntamente le tariffe di riferimento, nel corso di negoziati bilaterali o multilaterali. A tal fine esse consultano le organizzazioni interessate degli utenti, degli ausiliari di trasporto e dei lavoratori del settore dei trasporti».

All'articolo 5, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«La decisione della Commissione diviene esecutiva trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione».
